

Elettricità Futura Prot. UE21/19

**Illustre Presidente F.F.**  
Regione Calabria  
*Dott. Antonio Spirli*  
[presidente@regione.calabria.it](mailto:presidente@regione.calabria.it)  
[presidente@pec.regione.calabria.it](mailto:presidente@pec.regione.calabria.it)

**Gentilissimi componenti**  
Giunta Regionale  
Regione Calabria

Roma, 24 febbraio 2021

Oggetto: Sospensione autorizzazioni impianti eolici e norme per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Richiesta di incontro.

Illustre Presidente, Gentilissimi componenti,

Elettricità Futura, Unione delle Imprese Elettriche Italiane, è la principale Associazione del settore elettrico italiano. Aderisce a Confindustria e rappresenta più di 500 imprese e oltre il 70% del mercato elettrico nazionale.

L'ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento è un'associazione senza fini di lucro che dal 2002 promuove l'utilizzo della fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso razionale dell'energia. Raccoglie tra i suoi associati la gran parte delle aziende del comparto ed è un'associazione di protezione ambientale, di dimensione nazionale ed ultraregionale, riconosciuta ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Le scriventi Associazioni hanno appreso con particolare preoccupazione la decisione di sospendere tutte le autorizzazioni per gli impianti eolici e gli elettrodotti nelle more dell'approvazione del Piano paesaggistico della Regione.

La disposizione è oggettivamente in contrasto con tutti gli scenari ed obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione, secondo i quali la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rivestirà un ruolo fondamentale nel processo di transizione energetica.

Presenta inoltre numerosi elementi di pregiudizio analoghi a quelli già evidenziati da recenti sentenze della Corte Costituzionale, da ultimo con sentenza n. 106/2020, secondo cui *“le Regioni (e le Province autonome) possono soltanto individuare, caso per caso, aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti, purché nel rispetto di specifici principi e criteri stabiliti dal paragrafo 17.1 dell'Allegato 3 alle medesime Linee guida (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate in Conferenza Unificata, ndr). In particolare, il giudizio sulla non idoneità dell'area deve essere espresso dalle Regioni all'esito di un'istruttoria, volta a prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti (la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle tradizioni*

*agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale), la cui protezione risulti incompatibile con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (sentenza n. 86 del 2019, punto 2.8.2. del Considerato in diritto). Una tale valutazione può e deve utilmente avvenire nel procedimento amministrativo, la cui struttura «rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241» (sentenza n. 69 del 2018). “*

Qualora effettivamente implementata, la decisione comprometterebbe numerosi investimenti attualmente in corso e in sviluppo, con rilevanti impatti sociali, occupazionali ed economici.

Inoltre, le due Associazioni sono fortemente preoccupate per le attuali disposizioni<sup>1</sup> che vietano l'installazione su aree agricole di impianti fotovoltaici che occupino oltre un decimo dell'area totale a disposizione. Tale norma risulta incoerente con il fondamentale ruolo del fotovoltaico previsto da tutti gli scenari italiani ed europei di decarbonizzazione, oltre che in contrasto con la numerosa giurisprudenza in materia. Si ricorda, ad esempio, che sempre la Corte Costituzionale, con sentenza 148/2019, ha evidenziato che il “*margin*e di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette invece che le Regioni prescrivano limiti generali, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea. (...) Né appartiene alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell'articolo 12, comma 10, del Dlgs n. 387 del 2003, con l'introduzione di divieti generalizzati”.

Elettricità Futura e ANEV, pertanto, chiedono di riconsiderare attentamente gli elementi di criticità citati e si rendono fin d'ora disponibili a fornire ogni possibile supporto a uno sviluppo efficiente e sostenibile della produzione rinnovabile sul territorio.

A tal fine chiediamo la disponibilità ad un incontro in cui poter approfondire le criticità menzionate e le opportunità di collaborazione nel processo di transizione energetica.

In attesa di un cortese riscontro, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente Elettricità Futura

Dott. Agostino Re Rebaudengo

Il Presidente ANEV

Dott. Simone Togni

---

<sup>1</sup> QUADRO TERRITORIALE REGIONALE PAESAGGISTICO TOMO 4, ART 15